REGOLAMENTO (CEE) N. 2937/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1183/86 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti nel settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1930/88 [2], in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1930/88 ha modificato l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86 prevedendo la redazione di un bilancio preventivo di approvvigionamento del mercato spagnolo in semi di girasole per campagna di commercializzazione anzichè per anno civile; che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3771/87 [4];

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1183/86 il massimale annuo delle importazioni da autorizzare in Spagna è fissato a zero per i prodotti o gruppi di prodotti il cui bilancio è eccedentario; che questa situazione si verifica, in particolare, per l'olio di girasole; che, di conseguenza, la redazione di un bilancio preventivo per campagna relativamente a tale prodotto non incide sul massimale delle importazioni stabilito su base annua;

considerando che è opportuno adeguare la redazione dell'articolo 3 e degli allegati II, parte B e III del regolamento (CEE) n. 1183/86 tenendo conto della nomenclatura combinata;

considerando che, con la decisione del 19 febbraio 1988, la Commissione ha approvato un bilancio preventivo di approvvigionamento della Spagna relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988; che il regolamento (CEE) n. 470/88 della Commissione [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 1133/88 [6], ha stabilito la quantità massima di taluni prodotti nel settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna nello stesso periodo; che è opportuno prevedere norme specifiche che tengano conto della modifica del periodo di riferimento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1183/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, i termini « per ogni anno civile » sono soppressi.

2. All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Per ciascuna della categorie di prodotti di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, il bilancio preventivo per l'anno successivo è elaborato anteriormente al 1° dicembre di ogni anno. Per il prodotto di cui alla lettera a) del paragrafo 1, il bilancio è elaborato, per ogni campagna di commercializzazione, anteriormente alla fine del secondo mese della campagna in questione ».

3. All'articolo 1, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

« 4. Anteriormente al 30 aprile di ogni anno viene redatto un bilancio definitivo per il periodo precedente ».

4. All'articolo 2, paragrafo 2 il termine « annualmente » è soppresso.

5. All'articolo 3, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Tuttavia, non si applica alcun massimale all'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1201 00 90, 1202 10 90, 1202 20 00, 1203 00 00, 1204 00 90, 1205 00 90, 1206 00 90, 1207 10 90, 1207 20 90, 1207 30 90, 1207 40 90, 1207 50 90, 1207 60 90, 1207 91 90, 1207 92 90, 1207 99 91, 1207 99 99, 1208 10 00 e 1208 90 00 destinati a fini diversi dall'estrazione di olio.

La Spagna adotta le misure necessarie a garantire che i prodotti di cui sopra siano effettivamente utilizzati nel modo previsto ».

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
[2] GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 3.
[3] GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
[4] GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 17.
[5] GU n. L 47 del 20. 2. 1988, pag. 16.
[6] GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 36.

6. L'allegato II, parte B e l'allegato III sono sostituiti dalle tabelle figuranti in allegato.

Articolo 2

Il bilancio di approvvigionamento preventivo per il 1988, approvato con decisione della Commissione del 19 febbraio 1988, nonché il massimale relativo ad alcuni prodotti del settore dei grassi da immettere in consumo e da importare in Spagna stabilito dal regolamento (CEE) n. 470/88, saranno rivisti in sede di fissazione del bilancio di approvvigionamento preventivo e del massimale, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, relativi all'olio e ai semi di girasole, per tener conto della modifica del periodo di riferimento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

« ALLEGATO II

B

Prodotti	Tenore di olio %
Margarina (sottovoce ex 1517 10 90 e ex 1517 90 99)	82

ALLEGATO III

prodotti esentati dal contributo previsto all'articolo 14

Codice NC	Designazione delle merci
1202 10 90	Arachidi non tostate né altrimenti cotte con guscio, non destinate alla semina
1202 20 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate o frantumate, non destinate alla semina
1204 00 90	Semi di lino, anche frantumati, non destinati alla semina
ex 1206 00 90	Semi di girasole non transformati, destinati all'alimentazione umana
1207 30 90	Semi di ricino, anche frantumati, non destinati alla semina
1207 40 90	Semi di sesamo, anche frantumati, non destinati alla semina
1207 50 90	Semi di senapa, anche frantumati, non destinati alla semina
1207 99 91	Semi di canapa, anche frantumati, non destinati alla semina
1515 30	Olio di ricino e sue frazioni
1515 40 00	Olio di tung (abrasin) e sue frazioni
ex 1515 90	Altri oli vegetali e loro frazioni : — destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana »